

# Comune di Marsala

Medaglia d'oro al valore civile

Ufficio Speciale Attuazione P.N.R.R., Agenda Urbana e	Ufficio - Programmazione Interventi Fondi Comunitari e
F.U.A	Fondi di Coesione
Dirigente	
Ing. Alessandro Putaggio	
Sede Centrale – Via Garibaldi nº 5	
91025 Marsala (TP) – Sicilia – Italy	
P.I. 00139550818	
E-MAIL:	
PEC: protocollo@pec.comune.marsala.tp.it	
Centralino Tel. 0923-993111 40 linee ricerca automatica	
Telefono: (+39) 0923-993220 - 993213	







Al personale tecnico dei Comuni di:

Alcamo

pec: comunedialcamo.protocollo@pec.it

**Buseto Palizzolo** 

pec: comunebusetopalizzolo@legalmailpa.it

Campobello di Mazara

pec: protocollo.campobellodimazara@pec.it

Calatafimi-Segesta

pec: protocollo@pec.comune.calatafimisegesta.tp.it

Castellammare del Golfo

pec: comune.castellammare.tp@pec.it

Castelvetrano

pec: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it

Custonaci

pec: comunecustonaci@pec.it

Erice

pec: protocollo@pec.comune.erice.tp.it

Favignana

pec: comune.favignana.tp@pec.it

Gibellina

pec: protocollo@pec.comune.gibellina.tp.it

Mazara del Vallo

pec: protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it

**Pantell**eria

pec: protocollo@pec.comunepantelleria.it

Paceco

pec: protocollo@pec.comune.paceco.tp.it

Partanna

pec: partanna@pec.it

Petrosino

pec: protocollo@pec.comune.petrosino.tp.it

**Poggioreale** 

pec: comunepoggioreale@pec.it

Salaparuta

pec: protocollo.salaparuta@cert.legalmail.it

Salemi

pec: protocollo@pec.cittadisalemi.it

San Vito Lo Capo

pec: protocollocomunesanvitolocapo@postecert.it

**Trapani** 

pec: protocollo@pec.comune.trapani.it

Valderice

pec: protocollo.comunevalderice@postecert.it

Vita

pec: protocollo@pec.comunedivita.tp.it

Libero Consorzio Comunale di Trapani pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net

Al personale tecnico dei Settori VI, VII, VIII e Ufficio Speciale Attuazione PNRR, Agenda Urbana e F.U.A. del Comune di Marsala Ai Dirigenti dei Settori VI, VII e VIII

Consulta Regionale degli Ingegneri

ingegnerisicilia@ingpec.eu

Ordini Provinciali Ingegneri

ordine.agrigento@ingpec.eu

ordine.caltanissetta@ingpec.eu

ordine.catania@ingpec.eu

ordine.enna@ingpec.eu

ordine.messina@ingpec.eu

ordine.palermo@ingpec.eu

ordine.ragusa@ingpec.eu

ordine.siracusa@ingpec.eu

ordine.trapani@ingpec.eu

Consulta Regionale degli Architetti

consultaarchitettisicilia@archiworldpec.it

Ordini Provinciali Architetti

oappc.agrigento@archiworldpec.it

ordinearchitetticatanissetta@archiworldpec.it

oappc.enna@archiworldpec.it

oappc.messina@archiworldpec.it

oappc.palermo@archiworldpec.it

oappc.ragusa@archiworldpec.it

archsiracusa@pec.aruba.it

Ordini Provinciali Avvocati

ordine@avvocatiagrigento.it

oappc.trapani@archiworldpec.it

ord.barcellonapdg@cert.legalmail.it

ord.caltagirone@cert.legalmail.it

ord.caltanissetta@cert.legalmail.it

postacertificata@pec.ordineavvocaticatania.it

ord.enna@cert.legalmail.it

ord.gela@cert.legalmail.it

segreteria@pec.ordineavvocatimarsala.it

ordineavvocatimessina@pec.it

ord.palermo@cert.legalmail.it

ordine@avvocatipatti.it

ord.ragusa@cert.legalmail.it

ord.sciacca@cert.legalmail.it

ord.siracusa@cert.legalmail.it

ord.terminimerese@cert.legalmail.it

ord.trapani@cert.legalmail.it

Ordini Provinciali Dottori Commercialisti e Esperti contabili

ordine.agrigento@pec.commercialisti.it

ordine.barcellonapg@pec.commercialisti.it

ordine.caltagirone@pec.commercialisti.it

ordine.caltanissetta@pec.commercialisti.it

segreteria@pec.odcec.ct.it

ordine.enna@pec.commercialisti.it

odc.gela@pec.it

odcecmarsala@pec.aruba.it

ordine.messina@pec.commercialisti.it

info@pec.commercialisti.pa.it

commercialisti.patti@pec.odcecpatti.it

ordine.ragusa@pec.commercialisti.it

ordine.siracusa@pec.commercialisti.it

ordine@pec.commercialisti.it

OGGETTO: AVVISO PER L'INVIO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELL' ISCRIZIONE ALL' ELENCO APERTO DEL COMUNE DI MARSALA DEI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI ALLA NOMINA DI PRESIDENTI E COMPONENTI DEI COLLEGI CONSULTIVI TECNICI AI SENSI DELL' ARTICOLO 215 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2024, N. 209.

L'articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, stabilisce che: "Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione.

- 2. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.
- 3. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa."

Inoltre, il successivo articolo 218 del medesimo decreto legislativo, recante "Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico" prevede che "1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, tramite il RUP, possono costituire, secondo le modalità di cui all'allegato V.2, un collegio consultivo tecnico, formato da tre componenti, per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione."

L'articolo 1 dell'Allegato V.2 al citato decreto legislativo n. 36/2023, come sostituito dal citato decreto legislativo n. 209/2024, prevede che: "1. Il collegio consultivo tecnico, di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT», è formato, a scelta della stazione

appaltante o del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 3, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa nomina un componente del Collegio con le modalità di cui al presente comma.

2. Ai componenti del collegio consultivo tecnico si applica l'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile. ..."

Il successivo articolo 2 recante "Requisiti e incompatibilità" prevede: "1. Possono essere nominati membri del Collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
- b) dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice con competenza nelle materie di cui di cui al primo periodo del presente comma;
- c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;
- e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;
- f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).
- 2. Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni per la nomina come membro del Collegio e ad un periodo minimo di dieci anni per la nomina come presidente.

... ".

Ciò premesso, si rende necessario procedere alla pubblicazione del presente avviso al fine di acquisire le manifestazioni di interesse di idonee figure interessate alla nomina a Presidente e/o a Componente dei Collegi Consultivi Tecnici.

L'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti necessari alla nomina di Presidente e Componente dei Collegi Consultivi Tecnici ai sensi dell'articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di seguito chiamato "Elenco", è utilizzabile sia nelle procedure ove la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico è prevista come obbligatoria, sia in quelle per cui essa è facoltativa.

L'Elenco è sempre aperto all'iscrizione dei richiedenti in possesso dei requisiti ed è aggiornato con frequenza almeno quadrimestrale, anche a seguito della presentazione di atti integrativi della domanda al maturare di eventuali significative esperienze professionali o al possesso di ulteriori titoli. Gli aggiornamenti periodici saranno effettuati senza che venga pubblicato ulteriore avviso o effettuata alcuna comunicazione ulteriore agli interessati.

Si informa che la presentazione delle domande di iscrizione, secondo le modalità prescritte dal presente avviso <u>non comporta in alcun modo l'avvio di una fase di selezione</u>.

La raccolta delle candidature non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria e non costituisce impegno o promessa di incarico. I professionisti iscritti all'Elenco non vanteranno alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo e/o legittima aspettativa e/o posizione di interesse di qualsiasi natura nei confronti di codesta amministrazione con riferimento alle procedure di nomina. In assenza dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco, l'Amministrazione non procederà alla predetta iscrizione.

L'Elenco è composto da due Sezioni:

- Presidenti del Collegio Consultivo Tecnico
- Componenti del Collego Consultivo Tecnico

Entrambe suddivise e organizzate nelle seguenti sottosezioni:

- Ingegneri
- Architetti
- Giuristi
- Economisti

# 1. Destinatari

Il presente avviso è rivolto, ai sensi della normativa in oggetto, a soggetti, anche appartenenti al personale dipendente dall'Amministrazione, ovvero ad essa legati da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici.

Gli interessati possono presentare la manifestazione di interesse all'iscrizione all'Elenco optando per una o per entrambe le Sezioni dello stesso.

# 2. Requisiti

Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco coloro che:

- siano in possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea;

- siano in possesso dei diritti civili e politici;
- siano in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, da comprovarsi con il possesso di uno dei seguenti requisiti:
- a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
- b) dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
  - n. 165, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice con competenza nelle materie di cui di cui al primo periodo del presente comma;
- c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici;
- e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;
- f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).

Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un <u>periodo minimo di cinque anni per la nomina come membro del Collegio e ad un periodo minimo di dieci anni per la nomina come presidente.</u>

Possono essere nominati come componenti anche i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina come presidente.

Non possono presentare la propria candidatura per l'iscrizione nell'Elenco Aperto coloro che:

a. hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

- **b.** hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- d. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- e. sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- **f.** sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- **g.** nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
- **h.** hanno concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

# 3. Compenso del Collegio Consultivo Tecnico

Ai sensi dell'art. 1 comma 6 dell'Allegato V.2 al D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il compenso è determinato secondo i parametri di cui alle Linee Guida adottate con Decreto MIMS 17 gennaio 2022 n. 12, sino fino all'adozione di nuove Linee guida con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'All. V.2 al D.Lgs. 36/2023, fermo restando il diritto dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in ogni caso, la parte fissa del compenso non può superare:

- a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro;
- b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro.

Il compenso complessivo spettante al Collegio non può superare il triplo della parte fissa. I componenti hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo. Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed è sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà. Ai componenti del collegio consultivo tecnico non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 6, comma 7-bis, della L. 120/2020, i compensi dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico non possono complessivamente superare con riferimento all'intero collegio:

- a) in caso di Collegio Consultivo Tecnico composto da tre componenti:
- 1. l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
- 2. l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
- 3. l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
- 4. l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
- 5. l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro;
- b) in caso di Collegio Consultivo Tecnico composto da cinque componenti:
- 1. l'importo pari allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
- 2. l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
- 3. l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
- 4. l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
- 5. l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro. Nel caso in cui entrino in vigore nuove norme, i compensi saranno determinati con riferimento alle stesse.

#### 4. Presentazione delle manifestazioni di interesse

Gli interessati possono presentare la manifestazione di interesse inviandola esclusivamente all'Ufficio Speciale Attuazione PNRR, Agenda Urbana e FUA del

Comune di Marsala all'indirizzo pec: protocollo@pec.comune.marsala.tp.it,compilando l'apposito modello allegato (Allegato 1) entro le ore 23:59 del giorno 30/06/2025 e indicando nell'oggetto della PEC, la dicitura "Manifestazione di interesse Collegi Consultivi Tecnici" seguito dal proprio nome e cognome. Non sono ammesse modalità d'invio diverse da quella prescritta.

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato un curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto dall'interessato; in calce al curriculum deve essere riportata, a pena di esclusione, la dicitura "Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)". Al medesimo curriculum deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Nel caso di più invii, sarà presa in considerazione esclusivamente la manifestazione di interesse inviata per ultima.

Non potranno essere prese in considerazione, ai fini della loro valutazione, le informazioni contenute nel *curriculum vitae* se prive degli elementi identificativi necessari per consentire all'Amministrazione un controllo sulla veridicità delle stesse.

Alla manifestazione di interesse e al curriculum si riconosce valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, nonché di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Non è, pertanto, necessario allegare la documentazione comprovante i titoli di ammissibilità e di valutazione.

Non verranno prese in considerazione le domande:

- trasmesse ad una casella di posta elettronica diversa da quella indicata;
- pervenute da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato a soggetto diverso dall'interessato.

#### 5. Pubblicità

Allo scopo di assicurarne adeguate pubblicità e trasparenza, il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Marsala nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni "Avvisi diretti al personale" e "Bandi di concorso", nonché nella Sezione "Bandi e Avvisi". Sulle stesse pagine del sito istituzionale dell'ente viene pubblicato l'Elenco aggiornato con cadenza quadrimestrale.

#### 6. Trattamento dei dati personali

Si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura e per le attività conseguenti, secondo principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in ossequio a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati".

Il Dirigente

Ing. Alessandro Putaggio

ALESSANDRO PUTAGGIO 17.06.2025 13:18:02 GMT+02:00